



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

DELIBERAZIONE 12 gennaio 1994

Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità  
delle banche e dei gruppi bancari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER  
IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Viste la direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi, come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992, e la direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991, recante disposizioni applicative della direttiva 89/299/CEE nonché la direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, riguardante il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;

Visti gli artt. 53, comma 1, e 67, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari;

Visto l'art. 65, comma 1, del d.lgs. 385/93, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;

Visto l'art. 161, comma 2, del d.lgs. 385/93, che conferma l'abrogazione sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, di recepimento della direttiva 89/299/CEE - fatta salva la disciplina fiscale prevista dall'art. 2, comma 5 - sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301 di recepimento della direttiva 89/647/CEE;

Visto l'art. 10 della direttiva 89/646/CEE, che dispone, tra l'altro, che i fondi propri di una banca non possono divenire inferiori al capitale iniziale



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

*Roma, li  
Ministero del Tesoro  
Via XX Settembre, 97*

SEGRETERIA

richiesto in virtù dell'art. 4 della direttiva stessa al momento dell'autorizzazione e che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che le banche, già esistenti al momento dell'applicazione della direttiva e i cui fondi propri non raggiungano i livelli fissati dall'art. 4 per il capitale iniziale, possono proseguire le loro attività;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992, recante disposizioni in ordine all'aggregato patrimoniale di riferimento da utilizzare nella disciplina degli strumenti di vigilanza collegati al patrimonio e non armonizzati;

D E L I B E R A

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente delibera detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità, a livello sia individuale sia consolidato, delle banche autorizzate in Italia, individuate dall'art. 1, comma 2, lett.d), del d.lgs. 385/93, e delle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Sezione I

(Patrimonio di vigilanza)

ART. 2

(Composizione)

1. Il patrimonio di vigilanza, determinato in conformità delle disposizioni della direttiva 89/299/CEE, è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizza-



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

SEGRETERIA

zione. La Banca d'Italia terrà conto degli adattamenti tecnici che dovessero essere apportati in sede comunitaria alla predetta direttiva secondo le procedure previste dalla direttiva 92/16/CEE.

2. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori in base alle norme in materia di bilanci contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e negli atti amministrativi indicati dall'art. 5 di tale decreto.

3. Allo scopo di salvaguardare la funzione del patrimonio di vigilanza quale garanzia della stabilità bancaria e al fine di migliorare l'omogeneità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammesse dalle direttive comunitarie.

4. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia e nei limiti da essa stabiliti, comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

- a) che, in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla banca emittente di continuare l'attività;
- b) che, in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il



*Comitato Interministeriale  
per il Credito e il Risparmio*

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

SEGRETERIA

zione. La Banca d'Italia terrà conto degli adattamenti tecnici che dovessero essere apportati in sede comunitaria alla predetta direttiva secondo le procedure previste dalla direttiva 92/16/CEE.

2. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori in base alle norme in materia di bilanci contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e negli atti amministrativi indicati dall'art. 5 di tale decreto.

3. Allo scopo di salvaguardare la funzione del patrimonio di vigilanza quale garanzia della stabilità bancaria e al fine di migliorare l'omogeneità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalle direttive comunitarie.

4. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia e nei limiti da essa stabiliti, comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

- a) che, in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla banca emittente di continuare l'attività;
- b) che, in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

SEGRETERIA

più possibile l'insorgere di perdite;

c) che, in caso di liquidazione della banca emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

5. Possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia ed entro limiti più restrittivi di quelli fissati dal comma 4, le passività subordinate che presentino le caratteristiche indicate dal comma stesso, con l'eccezione delle condizioni delle lett. a) e b), purché il relativo contratto preveda la scadenza del prestito ovvero un termine di preavviso non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

6. Pur in presenza delle condizioni indicate dai commi 4 e 5, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività previste dai predetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sull'inadeguata potenzialità della banca emittente.

7. Le passività previste dai precedenti commi possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamata, quando presente nel contratto, la clausola indicata dal comma 4, lett. a).

8. Almeno semestralmente le banche e i gruppi bancari effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia determina le condizioni in base alle quali le banche e i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata possono far concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza gli utili maturati ma non ancora approvati dall'assemblea dei soci o da altro organo all'uopo deputato.

9. La Banca d'Italia, in circostanze eccezionali, come previsto dalla direttiva 89/299/CEE, può autorizzare le banche e i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata, anche singolarmente, a derogare tempora-



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

SEGRETERIA

neamente alle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza.

ART. 3

(Livello minimo del patrimonio di vigilanza)

1. Le banche italiane si attengono alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine al livello minimo di patrimonio di vigilanza, che non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria.
2. La Banca d'Italia può prevedere che le disposizioni del comma precedente si applichino anche alle succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia.

ART. 4

(Norme abrogate)

1. E' abrogato il decreto del Ministro del Tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992.

Sezione II

(Coefficiente di solvibilità)

ART. 5

(Requisiti patrimoniali minimi)

1. La Banca d'Italia emana istruzioni dirette a stabilire i requisiti patrimoniali minimi in conformità della direttiva 89/647/CEE e a fissare le relative metodologie di computo. Le banche e le aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata sono tenute al rispetto di tali requisiti e a contenere l'operatività entro i conseguenti limiti.
2. Almeno semestralmente le banche e le aggrega-



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

SEGRETERIA

zioni di soggetti indicate dal comma precedente trasmettono alla Banca d'Italia, secondo le modalità fissate dalla stessa, le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi.

3. La Banca d'Italia può prevedere, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi più restrittivi di quelli determinati in via generale.

ART. 6

(Struttura del coefficiente di solvibilità)

1. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono l'osservanza di un coefficiente di solvibilità, costituito dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività per cassa e le operazioni fuori bilancio, le une e le altre assunte in base a ponderazioni definite, tenendo conto delle norme della direttiva 89/647/CEE, in funzione del rischio di perdita per inadempimento dei debitori.

2. Per la valutazione delle attività e delle operazioni fuori bilancio vanno osservate le norme in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari. La Banca d'Italia, al fine di migliorare l'omogeneità dei dati di riferimento, può emanare istruzioni dirette a prevedere specifiche metodologie di computo, scelte nel quadro dei criteri di valutazione indicati nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

ART. 7

(Banche appartenenti alle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)

1. Alle banche comprese nelle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la Banca d'Italia può richiedere l'osservanza del coefficiente di solvibilità anche su base sottoconsolidata o individuale. In alternativa, sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra tali soggetti.



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

*Roma, li*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

ART. 8

(Deroghe)

1. La Banca d'Italia può introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilità, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla direttiva 89/647/CEE. Il Ministero del Tesoro informa la Commissione dell'Unione Europea del ricorso a tali deroghe.

Sezione III

(Disposizioni comuni in materia di Patrimonio di  
vigilanza e di Coefficiente di solvibilità)

ART. 9

(Succursali di banche extracomunitarie  
stabilite in Italia)

1. La Banca d'Italia ha la facoltà di escludere dall'osservanza delle disposizioni della presente delibera le succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia quando le attività di esse risultino adeguatamente sottoposte a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'esistenza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza esercitati dalle autorità competenti del paese di origine sia dei rapporti di reciprocità. La Banca d'Italia può subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operatività delle succursali stabilite in Italia, con particolare riferimento alle forme di provvista o di assunzione di rischi.

2. I requisiti patrimoniali che la Banca d'Italia prescrive alle succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia non possono essere più favorevoli di quelli minimi previsti dalla direttiva 89/647/CEE.



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

*Roma, li .....*  
*Ministero del Tesoro*  
*Via XX Settembre, 97*

ART. 10

(Collaborazione con altre Autorità)

1. La Banca d'Italia, ai fini dell'applicazione di requisiti patrimoniali a banche operanti in più paesi anche con filiazioni, può concordare con le autorità di vigilanza di altri paesi forme di collaborazione nonché la ripartizione di specifici compiti.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12.1.1994

Il Presidente  
P. Barucci

